

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 E DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante *“Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

In particolare, i suddetti criteri di delega prevedono quanto segue:

- articolo 1, comma 18, della legge 26 novembre 2021, n. 206: *“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
 - *a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;*
 - *b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:*
 - *1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;*
 - *2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;*
 - *3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;*
 - *4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;*
 - *5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;*
 - *c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:*
 - *1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;*
 - *2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:*
 - *2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;*

- 2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziari;
- 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
 - 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
 - 2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
 - 2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
 - 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”;
- articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206: “h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente”;
- articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134: “Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti



d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;



- 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
- 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
- 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
 - 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”.

La disciplina vigente in materia di ufficio per il processo si articola in numerose fonti normative, di rango diverso, le principali delle quali sono le seguenti:

- l'articolo 16 *octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale “1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 *ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (tale disposizione viene abrogata dal presente decreto);

- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati



onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” e, in particolare, gli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (“*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”) e, in particolare, gli articoli dall’11 al 17;

In materia sono state inoltre emanate circolari del Ministero della giustizia e circolari, risoluzioni e linee guida dal Consiglio superiore della magistratura, tra le quali si segnalano, da ultimo, le due delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all’ufficio per il processo, con riferimento alle innovazioni previste dal decreto-legge n. 80 del 2021, con la prima delle quali è stata modificata la circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11, mentre con la seconda sono state aggiornate le linee guida già nel 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio.

L’ufficio per il processo è attualmente previsto, dall’articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l’estensione dell’istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la suprema corte.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il **capo I** contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l’istituzione è prevista. Il **capo II** elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il **capo III** disciplina l’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il **capo IV** contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il **capo I** (“*Diposizioni generali*”) si compone degli articoli da 1 a 4.

L’articolo 1, rubricato “*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione*” prevede, al **comma 1**, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”, in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell’articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell’articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell’articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all’istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all’ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello dall’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell’ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi



ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato con il presente provvedimento al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di



tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'UPP a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il **capo II** detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all'ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introduzione dell'articolo 171 *bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348 *bis* del medesimo codice.



L'articolo 6 elenca, al **comma 1**, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il **comma 2** prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363 *bis*, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380 *bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 8 elenca, al **comma 1**, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 stabilisce, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al **comma 2** è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 elenca, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il **comma 2** precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11, rubricato "*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*" attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

Il Capo III contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 12, rubricato "*Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali*" prevede, al **comma 1**, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili e, al **comma 2**, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.



L'articolo 13, rubricato “*Costituzione dell'Ufficio per il processo*” dispone, al **comma 1**, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al **comma 2**, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

Il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 2 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 - a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo.

L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al **comma 1**, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58 *bis* del codice di procedura civile, rubricato “Ufficio per il processo”, che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il **comma 2** apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole “e collaboratori” all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di “collaboratori del giudice” e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati con il presente decreto, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

All'articolo 1, si prevede la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale". Si prevede, altresì, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. Si dispone inoltre che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione". Infine, si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

La costituzione delle predette strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si rappresenta infatti che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

All'articolo 2 sono disposte le finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, e si prevede che gli stessi devono garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 3 viene disciplinata la costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. Si prevede, altresì, che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici



per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

La costituzione delle predette strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 4 viene definita la costituzione delle figure professionali di personale che compongono l'Ufficio per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione e nello specifico si fa riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021.

In particolare:

- quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, dai giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, dai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
- i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
- il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134;
- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

L'articolo detta altresì regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo, nonché l'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso.

Dal punto di vista finanziario, si osserva quanto segue:

- *agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici onorari di pace, ai sensi del d.lgs. 116/2017 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 1 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria che reca uno stanziamento iniziale di € 197.449.725 per l'anno 2022, € 220.287.351 per l'anno 2023 e € 256.070.185 per l'anno 2024;*
- *agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 4 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per*



l'attività giudiziaria che reca uno stanziamento iniziale di € 17.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024;

- *con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari, si rappresenta che agli stessi è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore a € 400,00 mensili, cui si provvede annualmente con le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 1 comma 96 della legge 190 del 2014 (fondo efficienza giustizia), nonché con la quota delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 7 lettera b), del Decreto Legge n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 181/2008 (Fondo unico giustizia);*
- *ai laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non è ad alcun titolo considerato come forma di pubblico impiego;*
- *per il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie si provvede nell'ambito degli organici attualmente vigenti e con l'utilizzo delle risorse finanziarie già stanziato nel bilancio del Ministero della Giustizia;*
- *per il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 per i quali all'art. 11, comma 7 lettera a) è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026. Si rappresenta che i predetti stanziamenti risultano già iscritti nel bilancio del Ministero della Giustizia per gli anni dal 2022 al 2026. I primi contingenti di personale, inquadrato ai sensi della predetta normativa, risultano già assegnati agli uffici del processo esistenti, nell'ambito della procedura di reclutamento prevista che dispone l'assunzione di un contingente complessivo di 16.500 unità tra il 2022 e il 2026.*
- *per il personale addetto all'ufficio per il processo, pari a n. 1000 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134, e a n. 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, si segnala che le relative coperture finanziarie sono già rinvenibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, rispettivamente sul capitolo 1538 "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", che reca una disponibilità di euro 4.438.524 per l'anno 2022 e di euro 51.205.164 a decorrere dall'anno 2023 e sul capitolo 1540 "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata" che reca una disponibilità di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2023" e che i relativi oneri sono stati quantificati come rappresentato nelle seguenti tabelle:*



Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 1000 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 27 settembre 2021, n. 134

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i					Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13 [^]	Indennità di amministrazione/r	Elemento perequativo		F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Terza Area – Fascia 1	1.000	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64	46.766.640,00
	1.000														46.766.640,00

Riepilogo oneri	A partire dal 1° gennaio 2023
Assunzioni nr. 1.000 unità	46.766.640

Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 500 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 26 novembre 2021, n. 206

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i					Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13 [^]	Indennità di amministrazione/r	Elemento perequativo		F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Terza Area – Fascia 1	500	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64	23.383.320,00
	500														23.383.320,00

Riepilogo oneri	A partire dal 1° gennaio 2023
Assunzioni nr. 500 unità	23.383.320



- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto

Per tali altre figure professionali si rimanda alla eventuale legge istitutiva di tali figure professionali contenenti specifiche coperture finanziarie.

Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

Agli articoli 5 e 6 sono elencati rispettivamente i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Agli articoli 7 e 8 sono elencati rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Agli articoli 9 e 10 sono elencati rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Si prevede che entrambi gli uffici operino sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 11, si attribuiscono ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 12, si stabilisce che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili. Con riferimento al personale gli stessi sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari



esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 6 del R.D. 1404/1934 prevede, nel testo vigente, che ai «componenti privati» del tribunale per i minorenni e della corte d'appello «è rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni». Anche l'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, relativo alla “composizione del tribunale per i minorenni”, prevede che questo sia formato da due giudici e “due esperti... ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni”.

Nel passaggio da tribunale per minorenni a tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quindi, è stato mantenuto il titolo di «giudici onorari» e «consiglieri onorari»; l'espressione “esperti” è stata aggiunta proprio per distinguere tali figure – psichiatri, psicologi, pedagoghi, assistenti sociali – da quella del giudice onorario di pace previsto dal decreto legislativo n. 116/2017.

Il titolo di «giudice onorario» trova giustificazione nel fatto che i giudici onorari esperti – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 13, si stabilisce che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali. Si prevede inoltre che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 14 si disciplinano le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 15 si disciplinano analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

In particolare il comma 1 riproduce, sostanzialmente, le previsioni della legge delega prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente. I commi successivi si limitano a specificare, quasi in guisa di mansionario, in cosa consistano le funzioni sopra indicate e di quelle “previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario” dal d.lgs 116/2017; il tutto sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. “buone prassi”, nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non *contra legem*, e quindi «secondo le competenze previste dalla legislazione vigente».



Con riferimento agli eventuali riflessi finanziari, si specifica che attualmente nei procedimenti civili i giudici onorari minorili tengono le udienze e svolgono le numerosissime attività processuali che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore, ecc. ecc.); con la riforma tutto ciò non sarà possibile se non in misura estremamente più limitata, e quindi le attività elencate nell'articolo 15 saranno ampiamente "compensate", anche ove eccedenti rispetto a quelle attuali, con le minori attività strettamente "processuali" che saranno loro delegate. In tal senso si evidenziano effetti compensativi anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici.

Si evidenzia inoltre che ai giudici onorari esperti è corrisposta una indennità equiparata a quella dei giudici onorari del tribunale ordinario (GOT), cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1360 "spese di giustizia" iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, che reca uno stanziamento iniziale di € 652.990.940 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 16 si prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), pari complessivamente ad **euro 70.149.960 annui** a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad **euro 46.766.640** mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari **di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134** e quanto ad **euro 23.383.320** mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata, **di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206**, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Si prevede inoltre che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia nell'ambito delle rispettive competenze danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse **umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

All'articolo 17 sono contenute norme transitorie riguardanti i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 18 si prevedono modifiche e abrogazioni, al codice di procedura civile e di procedura penale. Nello specifico per il codice di procedura civile sono previste, al **comma 1**, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58 *bis*, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale; alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I. Per il codice di procedura penale il **comma 2** inserisce le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica




di “collaboratori del giudice” e introducendo il comma 1-*bis* dell’articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Il comma 3 reca modifiche all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all’abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell’ufficio per il processo nel presente decreto.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All’articolo 19 si disciplina l’entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/07/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME SULL'UFFICIO PER IL
PROCESSO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 E DELLA
LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione competente: Ministra della giustizia;

Amministrazioni concertanti: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Ministro per la pubblica amministrazione, Ministro dell'istruzione, Ministro dell'università e della ricerca, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell'interno e Ministro della difesa;

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia –

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante *"Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"* e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *"Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*.

Lo schema di decreto legislativo si propone di dettare una compiuta, sistematica e coerente regolamentazione dell'istituto dell'ufficio per il processo, estendendolo stabilmente anche alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

L'obiettivo dell'estensione e potenziamento dell'ufficio per il processo risiede nella volontà di incrementare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, da attuarsi non solo attraverso riforme di carattere processuale, ma anche attraverso misure organizzative, al fine di pervenire alla deflazione del carico giudiziario, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi e 19 articoli.

Il **capo I** contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista;

Il **capo II** elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici;

Il **capo III** disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

Il **capo IV** contiene le disposizioni finali e transitorie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disciplina vigente in materia di ufficio per il processo si articola in numerose fonti normative, di rango diverso, le principali delle quali sono le seguenti:

- l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" (tale disposizione viene abrogata dal presente decreto);

- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" e, in particolare, gli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia") e, in particolare, gli articoli dall'11 al 17;

In materia sono state inoltre emanate circolari del Ministero della giustizia e circolari, risoluzioni e linee guida dal Consiglio superiore della magistratura, tra le quali si segnalano, da ultimo, le due delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all'ufficio per il processo, con riferimento alle innovazioni previste dal decreto-legge n. 80 del 2021, con la prima delle quali è stata modificata la circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11, mentre con la seconda sono state aggiornate le linee guida già nel 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio.

L'ufficio per il processo è attualmente previsto, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". La norma, tuttavia, prevede l'istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l'estensione dell'istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la suprema corte.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente intervento legislativo introduce una disciplina innovativa relativa all'ufficio per il processo, senza operare novellazione di norme preesistenti, fatta eccezione per limitati interventi sul codice di procedura penale. Viene inoltre inserito un nuovo articolo 58-*bis* al codice di procedura civile e, conseguentemente, sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Viene inoltre abrogato l'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, il cui contenuto precettivo, ampliato e dettagliato, è trasfuso nel decreto. Con riferimento alle specifiche linee di intervento introdotte con lo schema di decreto legislativo in esame, si rappresenta, nello specifico, quanto segue.

Il **capo I (Disposizioni generali)** si compone degli articoli da 1 a 4.

L'**articolo 1 (Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)** prevede, al **comma 1**, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale", in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto

che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il **comma 2** dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il **comma 3** dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021. Il **comma 4** prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'**articolo 2** (*Finalità*) prevede che gli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato con il presente provvedimento al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'**articolo 3** (*Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici*) detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al **comma 1** che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il **comma 2** dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'**articolo 4** (*Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*) contiene, al **comma 1**, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia

di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'UPP a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il **comma 2** precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il **comma 3** prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. Il **comma 4** dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants, 2019). Da ultimo, il **comma 5** dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il capo II (Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione), che si compone degli articoli da 5 a 11, detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all'ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L'articolo 5 (*Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello*) elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introducendo articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del medesimo codice.

L'articolo 6 (*Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello*) elenca, al **comma 1**, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il **comma 2** prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7 (*Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione*) stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile.

L'articolo 8 (*Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione*) elenca i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 (*Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione*) stabilisce, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al **comma 2** è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 (*Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione*) elenca, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il **comma 2** precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11 (*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*) attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi

amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

Il Capo III (Ufficio per il Processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie), che si compone degli articoli da 12 a 15, contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 12 (Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali) prevede, al **comma 1**, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili e, al **comma 2**, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

L'articolo 13 (Costituzione dell'Ufficio per il processo) dispone, al **comma 1**, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al **comma 2**, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace) disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L'articolo 15 (Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti) disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

Il capo IV, che si compone degli articoli da 16 a 19, contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. In particolare, il **comma 2** disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 - a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo.

L'articolo 17 reca le disposizioni transitorie. Si prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le

famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo; oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al **comma 1, lettera a)**, l'introduzione dell'articolo 58-*bis* del codice di procedura civile, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla **lettera b)**, la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il **comma 2** apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati con il presente decreto, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni in ordine alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo introduce le definizioni normative delle diverse tipologie di ufficio per il processo, in linea con quelle previste dalle leggi delega, ampliando la nozione di ufficio per il processo contenuta all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012.

In particolare l'articolo 1 (*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione*) prevede:

“1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”. Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione”.

3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio spoglio, analisi e documentazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione”.

4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente intervento legislativo, introduce, mediante novellazione, limitate modifiche al codice di procedura penale. Viene inoltre modificato l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con la sostituzione del richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistono effetti abrogativi impliciti. Viene espressamente abrogato l'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo non prevede atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente. Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme di attuazione dell'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206 di delega al governo per l'efficienza del processo civile e dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale.

La necessità dell'intervento normativo trae origine dall'esigenza di attuare una riforma normativa ampia e di sistema, che sia in grado di consegnare al paese una giustizia maggiormente spedita ed efficiente, che sia fattore di stimolo alla crescita economia e allo sviluppo industriale.

Secondo le stime alla base degli obiettivi di riforma individuati nel PNRR, una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento è suscettibile di accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento; una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari può generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento.

Ad una maggiore durata dei processi è invece associata una minore proiezione globale del sistema imprenditoriale, condizione questa considerata come una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema. Il rilancio economico del paese, dunque, appare essere strettamente relazionato e al contempo condizionato dall'implementazione di riforme normative finalizzate all'efficientamento del sistema giustizia.

I problemi legati al fattore “tempo” sono al centro dell’attenzione nel dibattito interno e sono stati ripetutamente rimarcati nelle competenti sedi europee. Nelle Country Specific Recommendations indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la Commissione Europea, pur dando atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, invita l’Italia ad aumentare l’efficienza del sistema giudiziario civile; a favorire la repressione della corruzione, anche attraverso una minore durata dei procedimenti penali; e a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie.

La relazione dell’anno 2020 della Commissione Europea sottolinea la particolare rilevanza di questi fattori di criticità nel contesto dell'emergenza pandemica.

Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore della riforma è l’efficientamento, nel suo complesso, del sistema giustizia, da perseguirsi intervenendo non solo su alcuni istituti di natura processuale, ma anche su misure di carattere organizzativo. Tutti gli interventi di attuazione delle direttrici disegnate a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di giustizia convergono, dunque, al comune scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività, attraverso una velocizzazione dei tempi del processo e una riduzione dell’arretrato esistente.

Opzione scelta e relativi impatti

L’opzione di non intervento è stata valutata ma non percorsa, trattandosi di dare attuazione a deleghe legislative.

La necessità di un intervento positivo si è resa necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissi in tempi definiti. Si è pertanto ritenuta indispensabile un’opera riformatrice strutturale, che non si fondasse unicamente su interventi di carattere processuale, ma che fosse in grado

anche di aggredire i nodi organizzativi irrisolti, anche per abbattere l'enorme mole di arretrato che pesa sugli uffici giudiziari.

Sono state pertanto individuate misure di possibile adozione immediata al fine di avviare il percorso riformatore da completare nei tempi segnati dal Piano e al fine di soddisfare le raccomandazioni della Commissione UE sulla giustizia italiana.

Le misure sono finalizzate anche a stabilizzare alcune positive esperienze precedentemente maturate a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ("Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", con particolare riferimento agli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12); degli articoli dall'11 al 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia").


In particolare, con l'intervento normativo oggetto della presente relazione si è deciso di estendere stabilmente il modulo organizzativo "ufficio per il processo"¹, oltre che alle corti di appello e ai tribunali ordinari (ivi compresi i tribunali di sorveglianza), anche alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Suprema Corte, nonché all'istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.


1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La lentezza della giustizia civile e penale rappresenta uno dei problemi strutturali italiani.

¹ L'ufficio per il processo è attualmente definito, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, come una struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

L'ultimo rapporto della Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), fondato sui dati del 2018, confermava come la performance del nostro paese in punto di tempo medio di durata del processo civile fosse tra le peggiori a livello europeo, ulteriormente peggiorata a seguito dell'emergenza covid-19.





Il 2020 ha infatti registrato un ulteriore significativo peggioramento del “disposition time”, ovvero della misura utilizzata dal CEPEJ per valutare in maniera comparata la rapidità dei sistemi giudiziari nell’Unione Europea.

Parimenti, anche i dati in materia di giustizia penale non risultano particolarmente confortanti.

Nell’anno 2021, la durata media di un procedimento penale di primo grado è stata pari a 467 giorni, in grado di appello pari a 784 giorni.

Procedimenti penali definiti nelle Corti di appello per classi di durata e durata media in giorni. Anno 2021

Ufficio	entro 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	oltre 3 anni	Durata media (giorni)
Corte di Appello	17.939	15.544	23.467	16.773	32.120	784
Sezione Assise	143	215	124	30	40	436
Sezione Minorenni	614	401	310	54	120	375
Sezione Penale	17.182	14.928	23.033	16.689	31.960	792

Procedimenti penali con autore noto definiti nei Tribunali ordinari per classi di durata e durata media in giorni. Anno 2021

Ufficio	entro 6 mesi	da 6 mesi a 1 anno	da 1 a 2 anni	oltre 2 anni	Durata media (giorni)
Tribunale ordinario	534.227	125.411	151.087	191.271	467
Sezione GIP GUP	470.754	87.961	72.953	60.006	340
Dibattimento monocratico primo grado*	60.629	35.437	74.457	125.277	749
Dibattimento collegiale	2.844	2.013	3.677	5.988	754

Si tratta certamente, anche in questo caso, di un sistema giudiziario lento e in sofferenza, se sol si pensi che, dal 1959 al 2021, l'Italia, al primo posto in classifica, ha riportato ben 1202 condanne per violazione dell'articolo 6 CEDU relativamente all'eccessiva durata dei processi.

Un numero di gran lunga superiore a quello della seconda classificata Turchia, con 608 condanne, della Francia (284), della Germania (102), e della Spagna (16).

Si riporta di seguito la scheda paese tratta dal rapporto CEPEJ per l'anno 2021 (basato sui dati 2018), dalla quale emerge che il disposition time nel processo penale di primo grado è stato di 361 giorni rispetto ai 122 di media europea;

in grado di appello di 850 giorni rispetto ai 104 di media europea;

in ultimo grado di 156 giorni rispetto a 114 giorni.

CEPEJ efficiency indicators

Clearance Rate (CR) = (Resolved Cases / Incoming Cases) *100 | Disposition Time (DT) = (Pending Cases / Resolved Cases) *365
 Incoming Cases = All new cases at that instance within the year | Resolved Cases = Cases finalised at that instance within the year | Pending Cases = Unresolved Cases on the 31st of December..

	Clearance Rate	Disposition Time	Incoming Cases /100 inhabitants	Resolved Cases /100 inhabitants	Pending Cases /100 inhabitants
Civil cases	1st Instance 102.9%	527 days	2.550	2.624	3.769
	2nd Instance 119.9%	863 days	0.196	0.234	0.655
	Highest Instance 87.7%	1295 days	0.060	0.063	0.184
Criminal cases	1st Instance 98.4%	361 days	2.145	2.111	2.089
	2nd Instance 102.3%	850 days	0.191	0.195	0.455
	Highest Instance 110.8%	156 days	0.066	0.066	0.041
Administrative cases	1st Instance 136.3%	868 days	0.093	0.113	0.275
	2nd Instance NAP	NAP	NAP	NAP	NAP
	Highest Instance 108.5%	791 days	0.019	0.021	0.045

Prosecution cases per 100 inhabitant

	Received	Discontinued	Concluded by a penalty	Charged before the courts
Received	4.92			
Discontinued	3.67			
Concluded by a penalty	0.02			
Charged before the courts	0.92			

Note: There are different methodologies on calculating number of cases in prosecution statistics by event or by perpetrator. CEPEJ collects data per case (event) but some countries present it by perpetrator.

Court related mediation

Does the judicial system provide for court-related mediation procedures?	
Mandatory mediation before going to court	✓
Mandatory mediation ordered by a judge	✓
Alternative dispute resolution	✓
Conciliation	✓
Mediation (other than judicial mediation)	✓
Other ADR	✓

Judiciary related websites

Case-law
 Legislation
<http://www.fajpuzca.gub.uy> <http://www.portaleducacion.gub.uy> <http://www.normativa.gub.uy> <https://www.gub.uy>
 Other official websites
https://www.gub.uy/gub.uy/calculador_3_page.htm <http://webstat.gub.uy> https://www.gub.uy/gub.uy/calculador_1_2_page.htm https://www.gub.uy/gub.uy/calculador_3_page.htm https://www.gub.uy/gub.uy/calculador_3_page.htm

Il presente provvedimento trae pertanto origine dalla necessità di implementare riforme organizzative che, unitamente alle misure di riforma sostanziale e processuale, sia in materia civile e penale, contenute negli altri decreti delegati, contribuiscano a permettere il conseguimento degli obiettivi quantitativi (target) negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

- 1) Riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile entro giugno 2026;
- 2) Riduzione del disposition time del 25% nel settore penale entro giugno 2026;
- 3) riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026;

con l'obiettivo finale di rilanciare il sistema paese anche dal punto di vista economico.

Lo Studio Cer-Eures "Giustizia civile, imprese e territori" presentato nel 2017 da Confesercenti dimostra che i ritardi del sistema costano 2,5 punti di Pil e che se la nostra giustizia civile avesse i tempi di quella tedesca si recupererebbero circa 40 miliardi di euro, con un aumento di circa 100 mila posti di lavoro, un incremento di mille euro all'anno di reddito pro capite ed un complessivo miglioramento del grado di fiducia di famiglie e imprese.

Parimenti, anche la lentezza della giustizia penale, oltre a recare pregiudizio alle garanzie delle persone coinvolte, rallenta la crescita economica di un paese, attesa l'inefficacia di un sistema lento presidiare correttamente la lotta contro la corruzione e contro i reati che inquinano il tessuto economico.

Come sopra evidenziato, la principale criticità del sistema della giustizia in Italia riguarda l'eccessiva durata dei processi, che comporta costi sociali per le relazioni individuali e per il funzionamento del sistema produttivo, e

costituisce una fonte diretta di spesa per il bilancio pubblico, attraverso il meccanismo risarcitorio della cosiddetta legge Pinto.

Sulla base dell'esperienza maturata ed in considerazione dei dati statistici che vedono non ancora soddisfacente la performance del nostro sistema di giustizia, si è reso quindi necessario intervenire con pregranti misure organizzative che contribuissero a consentire il raggiungimento degli obiettivi ultimi di una riduzione del disposition time e dell'arretrato.

Ciò anche in considerazione del rilievo che, dal confronto con altri paesi europei, è emerso che il capitale umano destinato ad integrare lo staff dell'apparato giudiziario per 100.000 abitanti è sensibilmente inferiore rispetto alla media europea (37.1 rispetto a 60.9)



ITALY

Population 60 359 546 GDP per capita 29 071 € Exchange rate NAP Avg gross annual salary 29 343 €


Human Resources

(per 100 000 inhabitants)




Financial Resources

In Euros, per inhabitant



Salaries of judges and prosecutors

Ratio with average annual salary at the beginning and the end of career



Recruitment and promotion of judges


Recruitment authority	By an authority made up of judges only	By an authority made up of non-judges only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of judges	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Recruitment authority	By an authority made up of judges only	By an authority made up of non-judges only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of judges	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Promotion authority	By an authority made up of judges only	By an authority made up of non-judges only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of judges	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Promotion criteria	By an authority made up of judges only	By an authority made up of non-judges only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of judges	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion

Recruitment and promotion of prosecutors

Recruitment authority	By an authority made up of prosecutors only	By an authority made up of non-prosecutors only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of prosecutors	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Recruitment authority	By an authority made up of prosecutors only	By an authority made up of non-prosecutors only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of prosecutors	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Promotion authority	By an authority made up of prosecutors only	By an authority made up of non-prosecutors only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of prosecutors	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion
Promotion criteria	By an authority made up of prosecutors only	By an authority made up of non-prosecutors only	By an authority made up of prosecutors and non-prosecutors	Same authority as for recruitment of prosecutors	Criteria for promotion: Years of experience	Criteria for promotion: Professional skills	Criteria for promotion: Performance	Criteria for promotion: Assessment results	Criteria for promotion: Subjective criteria	Other criteria for promotion	No criteria for promotion

ICT in Judiciary

(Index from 0 to 19)




Dall'ultimo monitoraggio sul funzionamento dell'Ufficio per il processo, risalente all'anno 2020, peraltro, è emerso che in Italia l'UPP risulta istituito in oltre l'80% dei Tribunale ordinari e delle Corti di Appello, soprattutto a supporto delle sezioni civili e in supporto all'attività dei magistrati.

Evoluzione numero uffici per il processo



Il confronto dei dati rilevati negli ultimi 3 anni (2018, 2019, 2020), effettuato esclusivamente sugli uffici rispondenti in tutti i tre anni, evidenzia un aumento consistente, tra il 2018 e il 2020 del numero degli UPP costituiti sia presso le Corti di appello che presso i Tribunali.

Resta costante e trascurabile il numero degli UPP istituiti presso il Tribunale per i minorenni.



27


Dell'attuale ufficio per il processo fanno parte il personale di cancelleria, i tirocinanti, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello e i giudici onorari presso i Tribunali ordinari (articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché il personale, assunto con contratto a tempo determinato, previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto-legge n. 80 del 2021.

Dalla rilevazione emerge che un ufficio per il processo è mediamente composto da 8 componenti di personale di cancelleria, da 7 tirocinanti, da 5

giudici ausiliari nelle Corti d'appello, da 6 unità di personale di cancelleria, 3 tirocinanti, e da 3 giudici onorari nei Tribunali.

Il numero medio di giudici supportati è 10 nelle Corti d'appello e 6 nei Tribunali ordinari, mentre i tirocinanti più utilizzati sono quelli scelti in base all'art. 73 del d.l. 69/2013, per i quali non è necessaria alcuna convenzione con università, né l'iscrizione alla pratica forense o a scuole di specializzazione.

Evoluzione composizione UPP



28

L'evoluzione in atto negli ultimi anni ha peraltro dimostrato:

una riduzione del numero medio dei Giudici supportati nelle Corti di Appello (da 14 nel 2018 a 10 negli anni successivi);

una diminuzione del numero medio dei Giudici ausiliari e onorari e dei tirocinanti in entrambe le tipologie di ufficio;

una considerevole riduzione del numerico di personale amministrativo presso gli Uffici per il processo istituiti presso le Corti di Appello (da 12 nel 2018 a 8 nel 2020)


Di assoluta centralità, ai fini della valutazione dell'impatto che l'implementazione di siffatto modulo organizzativo avrà sul sistema giustizia, è l'analisi dell'effettivo contributo apportato nella gestione degli affari pendenti

Tipologia di supporto



L'UPP viene utilizzato per lo più come strumento di ausilio al singolo magistrato; in misura molto minore come strumento «organizzativo» dell'attività della sezione (ad es. a fini di schematizzazione delle questioni ricorrenti della sezione, creazione di un archivio di giurisprudenza, elaborazione modelli di provvedimenti della sezione)

Quasi l'80% degli UPP istituiti svolge attività di studio dei fascicoli e di approfondimento giurisprudenziale, il 70% di stesura di minute dei provvedimenti, il 54% di redazione di bozze di sentenze, il 39% di assistenza in udienza e supplenza dei magistrati nella formazione dei collegi



25

Tipologia di supporto



Tra le attività di supporto alla cancelleria, quella più frequente è la verifica delle comunicazioni e notificazioni alle parti (comune al 34% degli UPP), seguita da informazioni all'utenza (32%) e produzione di statistiche (31%), ricezione di atti (30%), verifica delle false pendenze (24%)



26

Ad ogni buon conto, l'evidenza dimostra che detto modulo organizzativo, laddove implementato, viene utilizzato a supporto soprattutto delle sezioni civili, il che ne rende opportuna un'estensione dell'implementazione anche al settore penale.


Gli uffici per il processo istituiti presso i giudici di primo grado supportano per il 70% le sezioni civili

Tribunali ordinari: composizione UPP



UPP istituiti	Sezioni associate	Giudici supportati	Giudici onorari assegnati	Tirocinanti assegnati ex art 73	Tirocinanti assegnati ex art 37	Altri tirocinanti assegnati	Personale di cancelleria
332	461	1933	1154	982	47	9	1991


Gli Uffici per il processo istituiti presso i Tribunali supportano soprattutto le Sezioni civili (70% delle sezioni associate)



13

secondo la seguente distribuzione per ambiti di materie

Tribunali ordinari: dettaglio materie



14


Presso il giudice di appello, invece, risulta maggiormente implementata la trattazione della materia penale, secondo la seguente distribuzione: 47% civile, 44% penale, 8% promiscua.

Corti di Appello: composizione UPP




UPP istituiti presso le corti d'appello	Numero Sezioni Associate	Numero di giudici supportati	Numero di giudici ausiliari assegnati	Numero di tirocinanti assegnati ex art 73	Numero di tirocinanti assegnati ex art 37	Personale di cancelleria
50	131	483	231	328	0	423

Il 47% delle sezioni associate agli UPP presso le Corti di appello tratta materie civili; il 44% materie penali. Solo l'8% ha competenze sia in ambito penale che civile



8

Corti di appello: dettaglio materie



9


Le evidenze statistiche testimoniano altresì, negli ultimi anni, un sensibile miglioramento della performance del sistema giustizia.

Secondo il rapporto CEPEJ 2020, nel 2018, il tasso di smaltimento² complessivo del sistema giudiziario civile è stato superiore al 100 per cento. Il sistema nel complesso è quindi riuscito a portare a conclusione un numero di cause civili superiore a quelle in ingresso, riducendo l'arretrato accumulato negli anni precedenti. I procedimenti pendenti sono infatti calati di circa l'8 per cento dal 2016, anche se il numero in termini assoluti rimane tra i più elevati d'Europa; solo la Bosnia-Erzegovina ha un numero di procedimenti pendenti più elevato (Fig.1). I dati disaggregati per tipologia d'ufficio mostrano che l'arretrato è diminuito sia in primo sia in secondo grado di giudizio (rispettivamente del 7 e 11 per cento), mentre resta in crescita presso la Corte di cassazione. Nonostante l'aumento del ritmo di lavoro, in questo caso, non si è riusciti a far fronte al forte aumento numero dei ricorsi⁵. Questo trend non è nuovo, già in precedenza il calo dei pendenti è stato rallentato dall'aumento dell'arretrato in Cassazione.

In particolare, sempre secondo il rapporto CEPEJ 2020 il disposition time per i processi che giungono al terzo grado di giurisdizione (Corte di Cassazione), si è ridotto nel 2018 da 2.950 a 2.656 giorni (meno 294 giorni).

Questo andamento complessivo deriva da un miglioramento del secondo e terzo grado di giudizio (rispettivamente di 130 e 176 giorni), mentre il disposition time del primo grado è aumentato, anche se solo marginalmente (13 giorni).


² Il tasso di smaltimento misura il rapporto tra i procedimenti definiti e quelli iscritti in un anno (moltiplicato per 100) e quindi dà informazioni sulla capacità degli uffici o sistemi giuridici di gestire il proprio carico di lavoro.



L'andamento positivo dei flussi è proseguito anche nel corso dell'anno 2019, con il sistema civile che ha mantenuto elevata la capacità di smaltimento testimoniata da una diminuzione dei procedimenti pendenti del 4 per cento rispetto all'anno precedente, anche se con l'arrivo della pandemia e i conseguenti rallentamenti della giustizia il loro numero è inevitabilmente aumentato.

Nel 2019 anche il disposition time dei processi civili è diminuito nei Tribunali da 390 giorni a 379 (meno 11 giorni) e nelle Corti d'Appello da 679 giorni a 627 (meno 52 giorni).

La tendenza positiva, nel corso dell'anno 2020 ha chiaramente subito una battuta d'arresto in ragione dei riflessi che ha avuto lo scoppio della pandemia su tutto il sistema.



L'esperienza positiva degli ultimi anni conferma l'opportunità che i modelli organizzativi applicati al processo civile siano ulteriormente implementati e stabilmente trasferiti anche al settore penale, puntualmente specificando le attribuzioni e le competenze dell'ufficio per il processo, sia con riferimento alle attività di verifica preliminare, sia con riferimento alle incombenze relative alle successive fasi di studio, di ricerca e di preparazione delle bozze di provvedimento.

Quanto sopra al fine di razionalizzare ed ulteriormente efficientare l'organizzazione dei processi di lavoro gestiti dal citato modulo organizzativo nella fase di supporto alla giurisdizione, dove maggiormente delicati sono i profili di sovrapposizione con le ulteriori esigenze connesse al trattamento dei dati sensibili quali quelli di natura giudiziaria, la cui regolamentazione è stata puntualmente curata dal legislatore delegato.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Si esplicitano di seguito gli obiettivi generali che hanno portato alla formulazione dell'intervento normativo.

Obiettivo generale dell'intervento normativo delegato è quindi quello di contribuire ad operare una riforma strutturale del sistema giustizia, intervenendo su misure di carattere organizzativo, al fine ultimo di conseguire una sostanziale riduzione del tempo medio di durata dei processi civili e una drastica riduzione dell'arretrato pendente.

I descritti obiettivi generali, il cui raggiungimento sarà valutato attraverso una misurazione degli indicatori descritti nell'apposito paragrafo, sarà veicolato dall'implementazione del provvedimento, che prevede come obiettivo specifico la stabile istituzione degli uffici per il processo anche presso le giurisdizioni superiori (Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione), nonché presso l'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, da raggiungersi anche attraverso l'assunzione di complessive 1.500 unità di personale a tempo indeterminato (prevista dall'articolo 1, comma 19 della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021), che si aggiungono ai circa 16.500 laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche, assunti con contratti a tempo determinato in esecuzione del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di comporre lo staff dell'ufficio del processo, con i compiti di supporto analiticamente delineati al capo II dello schema di decreto legislativo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi con l'implementazione della presente riforma, volta ad incidere sul fattore "tempo di durata dei processi", può essere valutato osservando due indicatori³:

- 1) stabile istituzione di moduli organizzativi denominati "ufficio per il processo civile", "ufficio per il processo penale" e "ufficio spoglio, analisi e documentazione" (secondo le distinzioni operate all'articolo 1 del provvedimento), oltre che presso gli uffici di merito, tra cui i tribunali di sorveglianza e l'istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione;
- 2) assunzione di 1.500 unità di personale, che andranno a formare lo staff dell'Ufficio del processo.

Obiettivi riflessi

- 3) Riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile entro giugno 2026;
- 4) riduzione dell'arretrato civile pendente a valere sul giudizio di primo grado (Tribunale) del 65% entro fine 2024;
- 5) riduzione dell'arretrato civile pendente a valere sul giudizio di secondo grado (Corte d'Appello) del 55% entro fine 2024;
- 6) riduzione dell'arretrato civile pendente in primo e secondo grado (Tribunale e Corte d'Appello) del 90% entro fine 2026;
- 7) Riduzione del disposition time complessivo, dato dalla somma del disposition time nei tre gradi di giudizio, del 25% nel settore penale entro giugno 2026.

³ Circolare 12 novembre 2021 – Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi – Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa – del Ministero della Giustizia

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata considerata ma ritenuta non percorribile tenuto conto della necessità di dare attuazione alle deleghe legislative di cui all'articolo 1, commi 18 e 24 della legge n. 206 del 2021 e all'articolo 1, comma 26, della legge n. 134 del 2021 al fine di perseguire gli obiettivi generali di riforma quivi individuati e descritti.

Gli interventi operati si sono resi infatti necessari per attuare i principi di delega contenuti nelle leggi 26 novembre 2021, n. 206, di riforma del processo civile, e 27 settembre 2021, n. 134, di riforma del processo penale, entrambe incentrate sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio.

Essendo una riforma strutturale e di contesto, inserita dal **PNRR** tra le c.d. riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano, è in *re ipsa* che la concreta implementazione delle previsioni recate non poteva non passare per l'adozione di puntuali provvedimenti normativi tesi ad emendare l'attuale sistema delle inefficienze e criticità rilevate.

Del resto, in ragione della formulazione puntuale e dettagliata dei criteri di delega di cui alle leggi n. 206 del 2021 e n. 134 del 2021, l'elencazione in questa sede delle eventuali opzioni alternative si tradurrebbe in un mero esercizio stilistico e non di sostanza, andando ad incidere il margine di discrezionalità lasciato al legislatore delegato su profili di secondaria levatura e senza conseguenze sull'impatto complessivo del provvedimento.

Le deleghe attuate inoltre hanno il pregio di recepire istanze provenienti dal mondo delle istituzioni, anche sovranazionali, nonché dal mondo del diritto, della società civile e dell'economia e sono perfettamente conformi ai vincoli normativi, nazionali e sovranazionali.

Parimenti non sono stati riscontrati problemi di implementazione sociale delle norme proposte, piuttosto costituendo le stesse una risposta ed un adeguamento dell'ordinamento nazionale alle richieste determinate dai mutamenti economici e sociali della realtà moderna.

Circa la fattibilità delle disposizioni introdotte in termini di disponibilità di risorse e tempi di implementazione, si specifica che agli oneri finanziari conseguenti all'intervento normativo - in ragione della previsione di assunzioni di personale per l'ufficio del processo, contenute nelle leggi delega - si fa fronte attraverso una specifica autorizzazione di spesa mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e del fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (articolo 16 dello schema di decreto legislativo).

Non si ravvisano pertanto elementi di criticità con riguardo al profilo sopra considerato, attesa la circostanza che il provvedimento contiene norme immediatamente precettive, ovvero di estensione di moduli organizzativi già implementati nell'apparato giudiziario, idonee ad essere implementate senza l'adozione di ulteriori misure di adeguamento strutturale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinataria diretto del presente provvedimento è l'organizzazione giudiziaria (tribunali – ivi compresi i tribunali di sorveglianza e l'istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie; corti di appello, Corte di cassazione e Procura generale) oltre alle figure professionali individuate a comporre l'ufficio per il processo (i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.

116; i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge n. 80 del 2021; il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021 e all'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021; ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto).

Gli impatti economici sono stati puntualmente valutati nella separata relazione tecnico-finanziaria, e trovano tutti solida copertura finanziaria.

Gli ulteriori impatti attesi a livello sociale sono relativi da un lato alla certezza di assicurare al sistema paese un sistema giustizia maggiormente efficiente, quindi con indubbi ulteriori riflessi positivi in termini di crescita economica, ma anche alla possibilità di offrire alle categorie dei soggetti interessati dal presente provvedimento un'opportunità di crescita e specializzazione professionale.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): il provvedimento non incide direttamente sulle piccole e medie imprese, che anzi potrebbero giovare dei benefici riflessi derivanti da un sistema giustizia maggiormente efficiente.

B. Effetti sulla concorrenza: il provvedimento non comporta effetti immediati sulle dinamiche della concorrenza, ma un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema giustizia nel suo complesso.

C. Oneri informativi: allo stato non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese derivanti dall'implementazione del presente provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: la regolamentazione che si intende introdurre con l'esercizio della presente delega è finalizzata ad allineare il nostro ordinamento al raggiungimento di quelli che sono gli standard minimi di efficienza del sistema giustizia richiesti a livello europeo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a quanto in oggetto si rimanda alle considerazioni precedentemente sviluppate in ordine alla necessità di conseguire gli obiettivi di una maggiore efficienza del sistema giustizia attraverso l'intervento non solamente su istituti di carattere sostanziale e processuale nelle materie civile e penale, la cui disamina dettagliata è demandata alle relazioni di accompagnamento degli ulteriori decreti attuativi delle leggi n. 206 del 2021 e 134 del 2021, ma anche su profili di carattere organizzativo che consentano di strutturare un apparato amministrativo di supporto alla giurisdizione snello ed efficiente.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non sono state rilevate problematiche inerenti la fase di attuazione dell'intervento legislativo, che consiste nell'estensione di moduli organizzativi già implementati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado anche alla giurisdizione di legittimità, ai tribunali di sorveglianza e all'istituendo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.

I costi di implementazione delle misure adottate sono stati puntualmente quantificati nella separata relazione finanziaria e trovano ampia copertura.

5.2 Monitoraggio

Le norme introdotte attraverso il presente decreto legislativo delegato costituiranno oggetto di puntuale monitoraggio da parte della scrivente

amministrazione, che ha già implementato, attraverso la propria Direzione generale di statistica cui sono state attribuite le competenze a partire dall'art. 6 del D.M. 1° ottobre 2015, il censimento e il monitoraggio degli UPP al fine di valutarne l'incidenza sulla produttività dell'ufficio e sulla durata dei procedimenti.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

La redazione dello schema di decreto legislativo in esame si avvale dei risultati dell'attività dei gruppi di lavoro per la riforma civile, istituiti con decreto della Ministra della giustizia del 14 gennaio 2022 e, in particolare, dei lavori del gruppo II, incaricato dell'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di principi generali relativi al processo civile, digitalizzazione del medesimo e di ufficio per il processo. Le proposte di tale gruppo sono state oggetto di successiva elaborazione da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.